



TRIBUNALE DI LECCE  
Seconda Sezione Civile  
Il Presidente

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva;

Rilevato:

- che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è uno strumento non esclusivamente deputato alla risoluzione alternativa delle controversie, posto che la conciliazione della lite costituisce il principale (secondo l'auspicio del legislatore) ma non l'unico dei possibili esiti del procedimento, residuando -pacificamente- la tradizionale funzione probatoria della consulenza tecnica preventiva. Infatti, a norma del comma quinto dell'articolo in esame, la consulenza può essere prodotta nel giudizio di merito, che una delle parti instauri in caso di mancata definizione conciliativa della controversia;
- che, in particolare, la funzione conciliativa deve costituire potenziale esito del procedimento, in funzione dell'attività peritale in concreto espletata, ma non deve necessariamente preesistere allo svolgimento di detta attività nella comune, dichiarata intenzione delle parti: infatti, se così fosse, si lascerebbe alla discrezionalità del resistente l'applicabilità dell'istituto, consentendo allo stesso di paralizzare l'iniziativa dell'avversario con la sola manifestazione del proprio disinteresse rispetto ad una conciliazione;
- che, peraltro, l'ammissibilità della c.t.u. presuppone la positiva deliberazione, da parte del Giudice, dell'utilizzabilità del mezzo di prova nel successivo giudizio di merito a cognizione piena, posto che il Giudice non deve dare ingresso a consulenze tecniche inutilizzabili nell'eventuale, instaurando giudizio di cognizione;
- che -come espressamente leggesi nel 1° comma- il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è applicabile ogni qualvolta si profili un contenzioso incentrato sull'accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;
- che, nella fattispecie, parte istante intende accertare se il tasso di interesse convenuto dalle parti come misura della remunerazione del capitale puro, ovvero il tasso, convenuto in contratto in numeri percentuale annuo, senza incidenza di capitalizzazione di interessi scaduti, che per definizione non sussistono al momento zero del contratto, corrisponda ovvero differisca dal tasso convenuto nel piano di rimborso, nonché la continenza del tasso in concreto applicato rispetto al c.d. tasso soglia;
- che, peraltro, non si appalesa dirimente l'eccezione della resistente, secondo cui il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. non sarebbe utilizzabile per un'indagine meramente esplorativa e, comunque, perché non si verte in materia di adempimento/inadempimento contrattuale, ma di una mera azione di nullità di clausole contrattuali e conseguente domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.: infatti, osservato quanto al carattere esplorativo che il calcolo effettuato dal ricorrente porta ad un diverso ammontare della rata rispetto al credito fatto valere dalla resistente, va quindi rilevato che, sebbene la questione sia ancora vivamente dibattuta, in numerose pronunce giurisprudenziali, si trova affermato il principio secondo cui la consulenza di cui all'articolo 696 bis c.p.c. può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'an della pretesa (cfr. Trib. Milano 27.4.09, Giur. It. 09, 10, 159) "a condizione che la stessa sia comunque volta ad acquisire

*elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini non solo della quantificazione ma altresì dell'accertamento del credito derivante dalla inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte" (v. Trib. Parma 22.9.2014, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) e, con specifico riferimento all'azione di ripetizione, che "è ammissibile una consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., per l'accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi di un contratto di prestito personale, ed eventuale ripetizione di indebito oggettivo, ove questa appaia in grado di risolvere effettivamente le questioni controverse ed evitare, con elevata probabilità, stimata ex ante, l'instaurazione di una futura lite attraverso il raggiungimento di una ragionevole e definitiva intesa tra le parti. (cfr. Trib. Lecce 15.10.2014, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).*

-che, in linea con tale orientamento giurisprudenziale, che va condiviso in quanto non pregiudica minimamente la controparte e consente -almeno in linea teorica- all'ordinamento di recuperare spazi di efficienza, la consulenza tecnica richiesta ex art. 696 bis c.p.c. può essere ammessa quanto meno limitatamente all'accertamento della esatta esecuzione del contratto di credito e, dunque, della corrispondenza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato;

**P. T. M.**

- 1) nomina CTU il dr. \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_;
  - 2) fissa per il giuramento e la formulazione dei quesiti l'udienza dell'11.2. 2015 h. 10,30 dinanzi a sé.
- Si comunici.  
Lecce, 20.1.2015

Il Presidente  
IL RAPPRESENTANTE  
(Dott. Giovanni Romano)

Depositato in Cancelleria il 30 GEN. 2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL CASO.it